



Regione Lombardia

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

CPIA 3 SUD-Milano "Maestro A. Manzi"

Viale Liguria, n. 7 – 20089 ROZZANO (MI) Tel. 02 8250444- 331 9887164

Email: mimm0ce00b@istruzione.it – PEC: mimm0ce00b@pec.istruzione.it

Cod. mecc. MIMMOCE00B C.F. 97698610157

IPOSTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il giorno 13 febbraio 2020 presso la sede amministrativa del CPIA 3 SUD Milano "Maestro A. Manzi" viene sottoscritta l'Ipotesi di Contratto Integrativo del CPIA 3 SUD Milano

L'Ipotesi viene sottoscritta tra la parte pubblica rappresentata dal Dirigente scolastico, prof.ssa Marisa Brancato e la parte sindacale rappresentata dalla RSU d'Istituto.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata dalle Relazioni tecnica ed illustrativa per l'ottenimento del relativo parere e, successivamente, all'ARAN.

PARTE PUBBLICA

Dirigente Scolastico pro-tempore, Marisa Brancato *Marisa Brancato*

PARTE SINDACALE

RSU, Giovanni Mascotto *Giovanni Mascotto*

RSU, Antonietta Cordisco *Antonietta Cordisco*

RSU, Rita Lozzi ASSENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'Istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente contratto integrativo si applica a tutto il personale docente ed ATA, con contratto a tempo determinato e indeterminato, dell'istituzione scolastica CPIA 3 Sud Milano "Maestro Alberto Manzi" di Rozzano.
3. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula ed hanno validità per l'anno scolastico 2019/2020, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto integrativo d'istituto si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
5. Resta comunque salva la possibilità di modifiche/integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
6. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede alla pubblicazione di copia integrale del presente contratto.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. Il Dirigente Scolastico, al termine della contrattazione con la RSU e le OO.SS.:
 - pubblica il contratto integrativo d'istituto;
 - incarica il DSGA della sua puntuale attuazione, per quanto concerne le materie di competenza;
2. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto del termine indicato.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie di discussione, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di confronto e di contrattazione (art. 5 c. 4), costituendo presupposto per la loro attivazione
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1)
 - a. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2)
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle

- risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nella sede amministrativa di Rozzano e nelle sedi associate di San Giuliano Milanese e Trezzano sul Naviglio e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato c/o la sede amministrativa del CPIA a Rozzano, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
Alla RSU, previa richiesta, è consentito per l'attività sindacale l'uso della fotocopiatrice, del telefono nonché della connessione a internet oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature

presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art.10 - Trasparenza amministrativa – informazione

1. Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2016/18. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.
2. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie di informazione.
3. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 11– Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU congiuntamente e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare pubblicata sul sito web; l'adesione va espressa in forma scritta con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni nonché al fine del computo del monte ore pro capite per ciascun docente. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché l'assistenza agli alunni diversamente abili, se presenti per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto prioritariamente della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, si procede al sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico secondo l'ordine alfabetico.

7. Data la specificità del CPIA che ha sedi associate e punti di erogazione ubicati in diversi comuni e per permettere al personale interessato la massima partecipazione, le parti concordano che la durata massima di ciascuna assemblea possa essere della durata di tre ore in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio (Articolo 8, comma 3 contratto integrativo regionale concernente le relazioni sindacali del 2015)

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, nel rispetto del tetto massimo attribuito, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 14 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto dell'individuazione di coloro che hanno comunicato volontariamente di non aderire allo sciopero e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico con iniziale sorteggio.
3. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero possono darne volontariamente preavviso; detta dichiarazione è finalizzata unicamente a consentire al Dirigente Scolastico una ponderata valutazione della situazione e la comunicazione alle famiglie circa l'eventuale modifica dell'erogazione del servizio scolastico. Tale organizzazione potrà prevedere l'utilizzo dei docenti che non hanno aderito allo sciopero in attività di vigilanza o in attività organizzate per questa situazione particolare.

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 17- Ferie

1. Il personale ATA fruisce delle ferie di ciascun anno nel periodo 1 settembre - 31 agosto, con le modalità e secondo i criteri descritti di seguito; se esigenze dell'Amministrazione o motivazioni personali documentate impediscono in tutto o in parte la fruizione delle ferie in detto periodo, il personale deve fruirne entro aprile dell'anno scolastico successivo; il personale ATA, in particolare quello assunto a tempo determinato, deve prioritariamente accedere ai riposi compensativi cui ha diritto e successivamente al periodo di ferie maturato entro i termini del contratto.

2. Il personale ATA (assunto a tempo indeterminato) può frazionare le ferie in più periodi, facendone richiesta con le seguenti modalità:

- a) periodi di attività didattica: con un anticipo di almeno tre giorni;
- b) periodi di vacanze natalizie e pasquali; secondo il piano ferie concordato con il DSGA;
- c) vacanze estive: secondo il piano concordato con il DSGA, collocando almeno giorni 15 nel periodo estivo (1 luglio - 31 agosto).

Se le richieste presentano sovrapposizioni tali da compromettere la regolarità del servizio, il Dirigente Scolastico delega il DSGA a contattare gli interessati per arrivare ad un accordo; in subordine si procede per anzianità di servizio nel primo anno di attuazione e, successivamente, si integra tale criterio con quello della rotazione.

3. Le ferie estive devono essere richieste per iscritto entro il 15 marzo ed il DSGA, entro 30 giorni, provvederà all'elaborazione ed alla comunicazione del piano ferie. La variazione del piano ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute. Il personale con contratto a tempo determinato usufruirà delle ferie maturate durante il rapporto di lavoro.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 18 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
 - nei periodi di sospensione delle attività didattiche si effettuerà solo orario antimeridiano;

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al

personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.

Si rispetteranno sempre le fasce temporali non idonee alla comunicazione:

- a) dopo le ore 18.30;
- b) tutti i festivi e prefestivi e sospensione delle attività didattiche;
- c) non si pretenderà mai la connessione immediata e il riscontro a comunicazioni nelle fasce indicate.

1. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. Il CPIA sperimenterà forme di semplificazione dei compiti e delle attività amministrative attraverso la segreteria digitale ed il registro elettronico.

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 21.450,19.;
 - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 4.471,94

d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 1.091,94
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 1.160,24
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 5.318,36

UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 12.821,61 e per le attività del personale ATA € 5.494,98.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 25 – Stanziamenti

1. Il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.): € 4.340,00
 - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, gruppi di lavoro e di progetto ecc.): € 8.295,00
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a. intensificazione del carico di lavoro e per sostituzione di colleghi assenti: € 5.494,98

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s.2019/2020 ammontano ad euro 5.318,36

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- il compenso più basso non potrà essere superiore a 200,00 euro e quello più alto non potrà superare le 700,00 euro lordo dipendente.

- l'importo assegnato € 5.318,36 lordo dipendente, destinato ai docenti in servizio nell' a.s 2019/20 è attribuito sulla base dei criteri deliberati del Comitato di valutazione e dei titoli dichiarati dei docenti agli atti della istituzione scolastica, valutati e accertati con provvedimento individuale motivato del Dirigente scolastico.

Sul sito si pubblicherà la Determina del Dirigente Scolastico con l'elenco dei docenti assegnatari del bonus.

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati; il compenso spettante sarà comunicato con nota successiva alla sottoscrizione del Contratto d'istituto.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 6 compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 29- Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:
 - € 700,00 per n. 1 unità di personale amministrativo
 - € 391,94 per n. 3 unità di collaboratori scolastici
 -

- Articolo 30 – Test prefettura, FAMI e PON

Come previsto nell'articolo 22, comma 4, lettera c del CCNL 18/04/2018, sono oggetto di contrattazione a livello di istituzione scolastica i criteri per l'attribuzione di compensi al personale docente ed ATA legati a Test Prefettura e sessioni civiche, FAMI e PON, in quanto rientrano a pieno titolo nel salario accessorio.

È prevista la massima trasparenza sui compensi di tali progetti, sia come informazione preventiva che come informazione successiva come dati incorporati per tutte le figure coinvolte: incarichi e compenso.

Nello specifico, per i Test Prefettura le risorse economiche sono fissate tramite Protocollo di intesa

Per ogni sessione del Test Prefettura erogata:

- Area formativa: 525,00 euro Lordo dipendente (15 ore a 17,50 euro lordo dipendente per due docenti)
- Area organizzativa gestionale:
- Personale ATA: 141,00 euro lordo dipendente (6 (A.A.) +2 (DSGA) ore a 14,50 euro lordo dipendente per assistente amministrativo e due ore a 12,50 euro lordo dipendente per collaboratore scolastico)
- Altre voci (materiale a consumo, noleggio/affitto attrezzatura/dispense...): 120,00 euro
- Coordinamento (Dirigente Scolastico): 70,00 euro lordo dipendente

Si concorda pure che l'assegnazione delle sessioni avvenga tramite rotazione tra i docenti che hanno dato la disponibilità secondo un criterio di equità. Il calendario delle sessioni con il relativo personale coinvolto, deve essere resa pubblica attraverso sito nell'area riservata docenti.

Si concorda che i criteri per la selezione del personale interno ed esterno al CPIA per i progetti FAMI 2014/2020 e/o PON siano formulati e approvati collegialmente dal Collegio docenti.

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 31 - Soggetti tutelati

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato nell'Istituzione.

Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e revisione annuale del Piano di Emergenza.

Sono parimenti tutelati tutti coloro che vengano a trovarsi nei locali della scuola in veste ospiti, rappresentanti di ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, insegnanti corsisti.

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 33 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 34- Il servizio di prevenzione e protezione

Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti secondo le dimensioni della scuola. I lavoratori designati (docenti o ATA) devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 35- Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente scolastico direttamente, o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante per la sicurezza.

Nel corso della riunione, il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento sulla sicurezza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere solo consultivo.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 37 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 80 % di quanto previsto inizialmente.

PARTE PUBBLICA

Dirigente Scolastico pro-tempore, Marisa Brancato




PARTE SINDACALE

RSU, Giovanni Mascotto





RSU, Antonietta Cordisco



RSU, Rita Lozzi

ASSENTE

#RIF!

Ipotesi di Contrattazione integrativa di Istituto anno scolastico 2019/20Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Sito/Amministrazione trasparente
Agli Atti**PARTE ECONOMICA**

Il giorno 13/02/2020, presso quest'istituto in luogo incontro, tra la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal dirigente scolastico MARISA BRANCATO, e la Rappresentanza sindacale unitaria di Istituto (RSU). Il predetto incontro è finalizzato alla ripartizione, per l'anno scolastico 2019/20, delle risorse finanziarie destinate a retribuire gli istituti contrattuali cui agli articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 87, del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali art 22 del CCNL 19 aprile 2018

Al termine dell'incontro, il Dirigente Scolastico, in rappresentanza dell'Amministrazione, e le RSU concordano e sottoscrivono il seguente contratto integrativo di istituto - parte economica - anno scolastico 2019/20:

Ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il Fondo M.O.F. per l'a.s. 2019/20

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1 commi 4, 5, 7, 14 e 15 in relazione all'istituzione dell'organico dell'autonomia per il personale docente, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle Istituzioni scolastiche, come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa;
l'assegnazione spettante del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2019/20 comunicato con Nota n. 0021795 del 30/09/2019

le risorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi (economie anni precedenti) del Cedolino Unico;

VISTA la comunicazione del DSGA delle risorse disponibili;

VISTA la proposta di ripartizione del Dirigente Scolastico;

LE PARTI CONCORDANO**Articolo 1****(Fondo delle istituzioni scolastiche)**

La risorsa finanziaria complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2019/20 per il fondo dell'istituzione scolastica (FIS) è così determinata:

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
(A) Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) anno scolastico 2019/20	€ 28.464,39	€ 21.450,19
(F) ULTERIORE assegnazione FIS a seguito ripartizione economie MIUR	€ -	€ -
(G) Indennità turno notturno - festivi (personale educativo)	€ -	€ -
(H) Compensi vari	€ -	€ -
(a) resti anni precedenti FIS (personale docenti)	€ -	€ -
(a) resti anni precedenti FIS (personale ATA)	€ 2.229,48	€ 1.680,09
(g) resti anni precedenti indennità turno notturno - festivi (personale educativo)	€ -	€ -
(h) resti anni precedenti compensi vari (personale docenti)	€ -	€ -
(h) resti anni precedenti compensi vari (personale ATA)	€ -	€ -
resti anni precedenti Ore eccedenti destinate ad incrementare il FIS Docenti	€ -	€ -
	€ -	€ -
totale	€ 30.693,87	€ 23.130,28
1) Indennità di direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) + parte fissa	€ 4.158,29	€ 3.133,60
Totale disponibile	€ 26.535,58	€ 19.996,68

La risorsa finanziaria complessivamente disponibile è così ripartita:

Quota destinata ai docenti € 0 + € 17014,27 =	€ 17.014,27	€ 12.821,61
Quota destinata al personale ATA € + € 9521,31 =	€ 9.521,31	€ 7.175,06
Accantonamento per riserva	€ -	€ -

Le Attività dei Docenti da incentivare sono:

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Attività di insegnamento	€ -	€ -
Corsi di recupero	€ -	€ -
Attività di non insegnamento	€ 15.837,75	€ 11.935,00
Compenso per un collaboratore del Dirigente Scolastico	€ 1.161,13	€ 875,00
Flessibilità didattica	€ -	€ -
Indennità di turno notturno, festivo personale educativo	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ -	€ -
Compensi per ogni altra attività prevista dal PTOF	€ -	€ -
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ -	€ -
Totale impegni per prestazioni aggiuntive Docenti € 0 + € 16998,87 =	€ 16.998,87	€ 12.810,00
Ancora disponibile (RISERVA)	€ 15,40	€ 11,61
Allegato n° 1: Attività da incentivare FIS Docenti (descrizione, ore) Totale quota docenti	€ 17.014,27	€ 12.821,61

Le Attività del personale ATA da incentivare sono:

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Prestazioni Aggiuntive Assistenti Amministrativi	€ 2.809,26	€ 2.117,00
Prestazioni Aggiuntive Assistenti Tecnici	€ -	€ -
Prestazioni Aggiuntive Collaboratori Scolastici	€ 4.677,68	€ 3.525,00
Ind. turno notturno o festivo (convitti ed educandati)	€ -	€ -
Ind. turno notturno e festivo (convitti ed educandati)	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ -	€ -
altro	€ -	€ -
altro	€ -	€ -
altro	€ -	€ -
Totale impegni per prestazioni aggiuntive ATA: € + € 7486,93 =	€ 7.486,93	€ 5.642,00
Ancora disponibile (RISERVA)	€ 2.034,38	€ 1.533,06
Allegato n° 2: Attività da incentivare FIS ATA (descrizione, ore) Totale quota ATA	€ 9.521,31	€ 7.175,06

#RIF!

Ipotesi di Contrattazione integrativa di Istituto anno scolastico 2019/20

Articolo 2

(Funzioni Strumentali all'offerta formativa)

La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2019/20 per le funzioni strumentali, è destinata alla retribuzioni delle funzioni deliberate dal Collegio Docenti:

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
(B) Funzioni Strumentali all'offerta formativa anno scolastico 2019/20	€ 5.934,27	€ 4.471,94
(b) resti anni precedenti	€ -	€ -
Totale disponibile	€ 5.934,27	€ 4.471,94
distribuite su 3 funzioni previste dal Collegio Docenti		
Elenco n° 3: Attività da incentivare Funzioni Strumentali (descrizione, ore) Totale impegni	€ 5.934,27	€ 4.471,94

Articolo 3

(Incarichi Specifici del personale ATA)

La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2019/20 per la retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, così determinata:

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
(C) Incarichi Specifici del personale ATA anno scolastico 2019/20	€ 1.449,00	€ 1.091,94
(c) resti anni precedenti	€ -	€ -
il Totale disponibile	€ 1.449,00	€ 1.091,94

Il finanziamento Totale disponibile è così distribuito:

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Assistenti amministrativi	€ 800,00	€ 602,86
Assistenti Tecnici	€ -	€ -
Collaboratori Scolastici	€ 649,00	€ 489,07
Allegato n° 4: Attività da incentivare Incarichi Specifici (descrizione, ore) Totale impegni	€ 1.449,00	€ 1.091,94

Articolo 4

Informazione preventiva: si comunica che il finanziamento ore eccedenti ammonta a

€ 1.539,64	€ 1.160,24
------------	------------

La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2019/20 per la retribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, è destinata alla retribuzione delle ore eccedenti effettivamente prestate, è escluso dalla contrattazione integrativa di istituto

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
(D) Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti anno scolastico 2019/20	€ -	€ -
(d) resti anni precedenti	€ -	€ -
Il finanziamento è escluso dalla contrattazione di istituto (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007 che esclude le attività aggiuntive di insegnamento previste dall'art. 70, comma 3 CCNL 4/8/1995)	€ -	€ -
Totale impegni	€ -	€ -

Articolo 5

Informazione preventiva: il finanziamento Attività complementare ammonta a

€ -	€ -
-----	-----

1. La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2019/20 per la retribuzione delle attività complementari di educazione fisica, è distribuita tra i docenti di educazione fisica coinvolti nel progetto in funzione delle ore di attività prestate.

3. Se attivato il progetto, il compenso spettante ai docenti coinvolti sarà erogato a consuntivo, a conclusione delle attività progettuali effettivamente svolte.

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
(E) Attività complementari di educazione fisica anno scolastico 2019/20	€ -	€ -
(e) resti anni precedenti	€ -	€ -
Il finanziamento è escluso dalla contrattazione di istituto	€ -	€ -
Allegato n° 5: Attività da incentivare Progetti Ed. fisica (descrizione, ore) Totale impegni	€ -	€ -

Articolo 6

(Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica)

Eventuali altri finanziamenti anno scolastico 2019/20 saranno oggetto di apposita informativa alle OO.SS.

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo imm... anno scolastico 2019/20	€ -	€ -
resti anni precedenti	€ -	€ -
Totale disponibile	€ -	€ -
Allegato n° 5: Attività da incentivare Aree a rischio (descrizione, ore) Totale impegni	€ -	€ -

Articolo 7

(Corsi di recupero)

Eventuali altri finanziamenti anno scolastico 2019/20 saranno oggetto di apposita informativa alle OO.SS.

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Corsi di recupero anno scolastico 2019/20	€ -	€ -
resti anni precedenti	€ -	€ -
Totale disponibile	€ -	€ -
Totale impegni	€ -	€ -

Articolo 8

(Disponibilità bilancio, progetti nazionali, comunitari, ecc.)

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Disponibilità bilancio, progetti nazionali, comunitari, ecc. anno scolastico 2019/20	€ -	€ -
resti anni precedenti	€ -	€ -
Totale disponibile	€ -	€ -
Totale impegni	€ -	€ -

#RIF!

Ipotesi di Contrattazione integrativa di Istituto anno scolastico 2019/20

Articolo 9

(Valorizzazione del personale docente)

I criteri generali di utilizzo sono oggetto di contrattazione integrativa.

L'assegnazione delle risorse per finanziare la Valorizzazione del personale docente 2019/20 è:

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Valorizzazione del personale docente anno scolastico 2019/20	€ 7.057,46	€ 5.318,36
resti anni precedenti	€ -	€ -
Totale disponibile	€ 7.057,46	€ 5.318,36
Totale impegni	€ -	€ -

Articolo 10

(Disposizioni finali)

La presente ipotesi di contratto, correlata dalla Relazione illustrativa di legittimità giuridica del dirigente scolastico e dalla Relazione Compatibilità finanziaria di legittimità contabile del DSGA (Circolare MEF 25 del 19/07/2012), verrà sottoposta all'esame dei Revisori dei Conti al fine di ottenere la certificazione di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165.

Risorse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2019/20, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, sono determinate come segue:

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
AD Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) (FIS + ore ecc.+ ind. e compensi vari) art. 40 c.5 CCNL 2018	€ 28.464,39	€ 21.450,19
FG (B) Funzioni strumentali all'offerta formativa (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.934,27	€ 4.471,94
(C) Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 1.449,00	€ 1.091,94
(E) Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
(I) Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
(L) Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ -	€ -
(M) Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
TOTALE	€ 35.847,66	€ 27.014,07
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.229,48	€ 1.680,09
TOTALE COMPLESSIVO	€ 38.077,14	€ 28.694,16

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per personale docente

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
I Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
II Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
III Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07) N.B.: da FIS € 0 + da Ulteriore finanziamento € 0	€ -	€ -
IV Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 15.837,75	€ 11.935,00
V Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c.2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 1.161,13	€ 875,00
VI Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
VII Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
VIII Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
IX Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
X Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.934,27	€ 4.471,94
XI Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
XII Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
XIII Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
TOTALE IMPEGNI DOCENTI	€ 22.933,14	€ 17.281,94

Escluso il finanziamento ore eccedenti sostituzione colleghi assenti.

#RIF!

Ipotesi di Contrattazione integrativa di Istituto anno scolastico 2019/20

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:		Lordo Stato	Lordo Dipendente
XIV	Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 7.486,93	€ 5.642,00
XV	Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
XVI	Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 4.158,29	€ 3.133,60
XVII	Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ -	€ -
XVIII	Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
XIX	Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
XX	Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 1.449,00	€ 1.091,94
XXI	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
XXII	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
TOTALE IMPEGNI ATA		€ 13.094,22	€ 9.867,54

A fronte di un'assegnazione complessivamente di	€ 38.077,14	€ 28.694,16
è stata prevista un'utilizzazione di	€ 36.027,36	€ 27.149,48
pari al	94,617%	94,617%

Articolo 11 (Permessi sindacali)

Per quanto riguarda i permessi sindacali spettanti alle RSU, si determina che per il periodo a.s. 2019/20 il contingente di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è:

ore minuti secondi: 20:24:00

Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il componente RSU sia anche dirigente sindacale di organizzazione maggiormente rappresentativa collocato in posizione di semi-distacco o semi-aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi del monte ore di pertinenza della RSU. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese (art. 8, comma 7, CCNQ 4.12.2017).

Si dichiara che:

- l'individuazione delle risorse disponibili sono state effettuate come indicato nelle comunicazioni MIUR:

l'assegnazione spettante del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2019/20 comunicato con Nota n. 0021795 del 30/09/2019 modifica dell'assegnazione disposta con Nota MIUR 24717 del 31/10/2019.

Le risorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi (economie anni precedenti) del Cedolino Unico;

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
 - l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità.
- Nel foglio (1) si è scelto di non portare in contrattazione le Ore eccedenti
- Il dirigente scolastico si avvale della cooperazione di un collaboratore.

0, li 13/02/2020

Per la parte pubblica


 Il dirigente scolastico MARISA BRANCATO

Per la parte sindacale

 FLC/CGIL MASCOTTO GIOVANNI

RSA presenti alla riunione:

FLC/CGIL
 CISL SCUOLA
 UIL SCUOLA
 SNALS-CONFISAL
 GILDA/UNAMS

assente
 FLC/CGIL LOZZI RITA

 UIL SCUOLA CORDISCO ANTONIET

Ai sensi della Circolare MEF n° 25 del 19 luglio 2012, al fine del rilascio della Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo, si allega:

- 1) la Relazione illustrativa legittimità giuridica del DS - a.s.
- 2) la Relazione tecnico-finanziaria di legittimità contabile del DSGA - a.s. (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001).